

# Support Decree: the “mystery” of the extension of the ban of dismissals (in Italian)

March 26, 2021

## Decreto Sostegno: il “mistero” della estensione del blocco dei licenziamenti

L'estensione del divieto di licenziamento, prevista dal nuovo **Decreto-Legge 22 Marzo 2021, n. 41** (c.d. «**Decreto Sostegni**»), è partita subito con un dubbio interpretativo, non di poco conto (già oggetto del nostro Alert disponibile [qui](#)).

Infatti, mentre l'art. 8, comma 9 del Decreto Sostegni estende il divieto di licenziamento per la generalità delle aziende **sino al 30 Giugno 2021**, il successivo comma 10 prevede la proroga del blocco dei licenziamenti per l'ulteriore periodo **dal 1° Luglio al 31 Ottobre 2021** con riferimento ai «datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8», ossia per coloro che «sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19» presentando «domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga» (comma 2) o «il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli» (comma 8).

Secondo il tenore letterale della disposizione, dunque, sarebbero destinatari dell'ulteriore estensione del divieto al 31 Ottobre 2021 le aziende che sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa del COVID-19 (dunque, con un **comportamento attivo**, dato dalla presentazione di sospensione o riduzione mediante ricorso all'ammortizzatore sociale COVID-19) e possono richiedere i trattamenti FIS, CIGD o CISOA.

Il che, dunque, porterebbe ad escludere l'applicabilità del divieto di licenziamento tra il 1° Luglio e il 31 Ottobre per quelle società che, pur teoricamente rientrando nell'ambito dei regimi di FIS, di CIGD e cassa agricola, **non** ne facciano uso (interpretazione, quest'ultima, assolutamente logica e che rappresenterebbe finalmente un “cambio di passo” del legislatore emergenziale nonché un sostanziale allineamento rispetto ad altri Paesi – quali ad esempio la Spagna e la Francia – che di fatto hanno creato in questa materia un binomio virtuoso e funzionale: “utilizzi la cassa COVID-19, quindi non puoi licenziare; non utilizzi la cassa COVID-19, quindi puoi licenziare”).

Senonché, questa logica ed efficiente soluzione si scontra con i recentissimi documenti istituzionali a corredo del testo legislativo di ultima approvazione. Infatti, il “mistero” si infittisce se si confronta la relazione illustrativa del Decreto Sostegni circolata nei giorni della sua approvazione con la “nuova” versione della relazione illustrativa pubblicata sul sito del Senato della Repubblica:

### Rel. illustrativa - vecchia versione

«Il comma 10 **per i soli datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19** prevede un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1°luglio al 31 ottobre 2021 e per l'intero

### Rel. illustrativa - nuova versione

«Il comma 10 prevede, per i soli datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8, ovvero **per coloro che possono fruire**

periodo di fruizione dei suddetti trattamenti. Poiché a decorrere dal 1° luglio il blocco dei licenziamenti è collegato alla fruizione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ai datori di lavoro che avviino le procedure di cui ai commi 9 e 10 resta preclusa la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19.»

**dei trattamenti di integrazione salariale CIGD, assegno ordinario e CISOA con causale COVID-19**, un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1 luglio 2021 al 31 ottobre 2021»

La differenza tra le due relazioni è solo semantica (in un caso “fruiscono”, nell’altro “possono fruire”), ma l’effetto è prorompente, infatti:

- secondo la “vecchia” versione della relazione illustrativa, il divieto dei licenziamenti sembra limitato alle sole aziende che avrebbero effettivamente usufruito degli ammortizzatori sociali, senza chiarire se il discrimine per lo sblocco dei licenziamenti fosse la non fruizione dei nuovi trattamenti salariali COVID-19;
- la “nuova” versione approvata in Senato, invece, estende il blocco dei licenziamenti fino al 31 Ottobre 2021 alle aziende solamente destinatarie delle previsioni relative ai trattamenti FIS, CIGD o CISOA, a prescindere dalla loro effettiva fruizione.

Considerando la delicatezza della questione, non ci si può che auspicare un intervento esplicativo da parte del Ministero del Lavoro o in sede di conversione parlamentare del Decreto Sostegni: lasciare infatti le aziende in balia delle interpretazioni, peraltro di testi non normativi (ossia relazioni tecniche illustrative) è quanto mai pericoloso, anche (e soprattutto) in un’ottica di necessario contenimento del contenzioso giudiziale che questa norma interpretata in due modi opposti certamente genererà, in assenza di chiarimenti definitivi.

## Your Key Contacts



### Davide Boffi

Partner, Milan

D +39 02 726 268 00

M +39 348 23 78 195

[davide.boffi@dentons.com](mailto:davide.boffi@dentons.com)



### Luca De Menech

Partner, Milan

D +39 02 726 268 00

[luca.demenech@dentons.com](mailto:luca.demenech@dentons.com)